

SO.RI SpA

Modello di organizzazione, gestione e controllo

**Protocollo comportamentale per la
gestione degli adempimenti societari**

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

Approvato dal CdA di SO.RI SPA in data 24/09/2014

Versione 1 del 24/09/2014

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Scopo | 3 |
| 2. Funzioni interessate..... | 3 |
| 3. Ipotesi di reato | 3 |
| 4. Responsabilità | 7 |
| 4.1. Responsabilità primaria..... | 7 |
| 4.2. Responsabilità specifiche..... | 7 |
| 5. Principi generali di comportamento e di controllo. | 7 |
| 6. Istruzioni e verifiche dell'OdV..... | 9 |
| 7. Flussi informativi verso Organo di Vigilanza..... | 10 |
| 8. Addendum ai reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01. | 12 |
| 9. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01). | 12 |
| 9.1. Abuso di informazione privilegiata..... | 12 |
| 9.2. I soggetti..... | 13 |
| 9.3. Manipolazione del mercato..... | 13 |
| 9.4. Principi generali di comportamento..... | 14 |
| 9.5. Istruzioni e verifiche dell'OdV. | 16 |
| 10. Flussi informativi verso Organo di Vigilanza | 16 |

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

1. Scopo

Il presente protocollo, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi comportamentali ai quali il personale di SO.RI SpA deve attenersi nella gestione degli adempimenti societari, di predisposizione del Bilancio Civilistico (nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili italiani), nonché nei rapporti con Sindaci e Soci Pubblici.

2. Funzioni interessate

- Presidente del CdA
- Direttore Operativo
- Responsabile Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Soci/Azionisti

3. Ipotesi di reato

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: dunque gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Pertanto, funzioni quali il Responsabile Amministrativo, pur essendo soggetto dell'Azienda che operano materialmente la composizione e redazione del bilancio, non è considerato soggetto qualificato e quindi non può essere soggetto attivo del reato. Tuttavia può concorrere, più o meno attivamente, nella realizzazione del reato con i soggetti qualificati sopra menzionati.

Il modello organizzativo e di controllo ex D.Lgs. 231/01, al fine di svolgere al meglio la sua funzione, deve disciplinare il processo di formazione del bilancio ponendo attenzione ai soggetti coinvolti, ai documenti prodotti, alle fasi di costruzione, valutazione e verifica. Occorre inoltre focalizzare l'attenzione sulle altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge.

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

La legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha apportato alcune modifiche anche in seno al D.Lgs. 231/01, inserendo all’interno della famiglia dei reati societari di cui all’art. 25-ter, il reato di “Corruzione tra privati” contemplato all’art. 2635 del c.c.

Tale reato è stato recepito fra i reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 alla lettera “s-bis”. Il reato di corruzione tra privati è oggetto di più approfondita disciplina nel protocollo comportamentale sulla gestione dei flussi finanziari.

Le fattispecie di reato considerati configurabili all’interno di SO.RI SPA sono le seguenti:

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

- ***False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)***

Il reato previsto dall’art 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all’art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l’art. 2621 cod. civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622 introduce nell’ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

- ***Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)***

La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L’illecito può essere commesso dagli amministratori.

- ***Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della società controllante.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Esempi di atti:

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

atti simulati: condotta di chi fa esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni;

atti fraudolenti: convocazione dell'Assemblea in modo tale (per tempi e/o luoghi di svolgimento) da impedire un'integrale partecipazione di tutti i soci/azionisti.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)***

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Per una descrizione esemplificativa, ma non esaustiva, delle possibili modalità di realizzazione del reato, si rimanda alla lettura dell'Allegato alla parte speciale del Modello, denominato "Tabella reati-presidi".

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.3.c.c.)***

La Legge 190/2012 ha completamente riscritto il testo dell'art. 2635, precedentemente rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", modificando l'articolo in "Corruzione tra privati".

Le disposizioni della Legge 190/2012 hanno modificato il D.Lgs. 231/01, che recepisce il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.3 del c.c.), alla lettera "s-bis" dell'art. 25-ter "Reati societari".

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, mentre si prevede la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti. Peraltro, chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate è punito con le pene ivi previste.

4. Responsabilità

4.1. Responsabilità primaria

La responsabilità primaria del processo è degli organi amministrativi della società, in particolare del legale rappresentante e degli amministratori, i quali devono operare direttamente per assicurare che tutte le attività siano svolte nel rispetto dei principi normativi cogenti, dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato alla società e di quelli disciplinati nel presente protocollo.

4.2. Responsabilità specifiche

Il Direttore Operativo e il Responsabile Amministrativo, pur non rilevando quali soggetti qualificati per la commissione del reato, hanno le responsabilità specifiche relative ai processi relativi alla formazione del bilancio, compresi tutti i flussi finanziari relativi al ciclo attivo ed a quello passivo, alla gestione dei conti correnti presso gli istituti di credito, su specifico mandato del legale rappresentante.

5. Principi generali di comportamento e di controllo.

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità espone nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati dalla Società.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale e dei Soci Pubblici è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dalla Società;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:
 - porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - la Società condanna tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.

Rapporti con i Sindaci

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il referente aziendale delegato ai rapporti con il Collegio Sindacale, che svolge anche il controllo contabile sui bilanci della società.

In particolare, è responsabile di raccogliere la documentazione a supporto dell'attività del Collegio Sindacale e soddisfare le richieste informative avanzate dai Sindaci, anche attraverso il coinvolgimento di personale interno alla Società, agendo nella massima correttezza e trasparenza.

Oltre a farsi carico delle responsabilità sopra menzionate, il Presidente del CdA rappresenta il referente del Collegio Sindacale per ogni richiesta di documentazione e supporto a carattere generale.

Nell'espletamento delle attività di controllo contabile sui Bilanci il Collegio Sindacale si relaziona con il Responsabile Amministrazione, ed in caso di necessità con il Direttore Operativo i quali hanno il compito di:

- assistere i Sindaci nel corso delle verifiche periodiche;
- soddisfare le richieste informative di carattere ordinario e straordinario avanzate dai Sindaci, agendo nella massima correttezza e trasparenza.

Rapporti con i Soci Pubblici

Il Presidente del CdA e il Direttore Operativo, con eventuali supporti delle Aree aziendali, sono i referenti aziendali delegati ai rapporti con i Soci/azionisti.

In particolare, essi sono responsabili di:

- preparare le convocazioni delle Assemblee dei Soci,;
- soddisfare in autonomia richieste di informazioni e chiarimenti "di ordinaria amministrazione" (es relative allo statuto), anche attraverso, ove necessario, il coinvolgimento di personale interno alla Società, agendo nella massima correttezza e trasparenza;
- predisporre la documentazione in caso di richieste specifiche sottoposte dal Socio agli amministratori (es. trasferimenti azionari, iscrizione al libro soci, etc.).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Membri così come previsto dallo statuto e dalla delibera dell'Assemblea.

Tali soggetti sono responsabili di operare con tempestività, trasparenza e nel più assoluto rispetto delle normative applicabili per consentire a Sindaci e Soci di effettuare, nel rispetto dei tempi previsti, gli adempimenti loro riservati.

6. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

Di seguito vengono individuati gli specifici compiti di vigilanza attribuiti all'OdV:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire, nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

- Verificare l'effettiva applicazione del piano formativo specifico in materia di gestione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo, verso tutte le funzioni aziendali interessate dal processo;
- Prevedere una formazione periodica verso l'Alta Direzione sulle regole della Corporate Governance;
- Prevedere riunioni periodiche durante l'anno tra OdV e Collegio Sindacale e tra OdV;
- Chiedere che vengano formalizzate procedure esaustive che disciplinino la riduzione di capitale sociale o le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni).
- Con riferimento alle attività aziendali in generale che sono riflesse nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto del presente protocollo;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio Sindacale una concreta autonomia nella sua funzione di controllo in queste attività aziendali;
 - svolgimento di verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgimento di verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di quest'ultime;
 - valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati in materia societaria;
 - sensibilizzazione dei soggetti (dipendenti) operanti nelle aree interessate affinché il rispetto per le norme sia da tutti conosciuto e rispettato;
 - esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente Modello organizzativo ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - consultazione periodica o quando necessario con il Responsabile Amministrazione sulla materia societaria.

7. Flussi informativi verso Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- Sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- Sull'adeguatezza del Modello, ossia sull'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

A tal fine, il Responsabile Amministrazione trasmette semestralmente adeguati flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, prima dell'approvazione del Bilancio, che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento, fornendo allo scopo le seguenti informazioni in forma di report:

- "Variazione annuali dei criteri contabili applicati";
- "Variazioni al piano dei conti".

Tali report devono essere sottoscritti dai soggetti indicati e trasmessi anche nel caso in cui non vi sia niente da segnalare nel periodo di riferimento.

L'allegato D al Modello di organizzazione, gestione e controllo-parte generale, "*Gestione dei flussi informativi verso l'OdV*", riporta in modo analitico i flussi informativi che devono pervenire all'OdV da parte dei responsabili indicati, secondo le tempistiche definite nel documento stesso.

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

8. Addendum ai reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01.

9. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01).

Gli abusi di mercato sono costituiti da due tipologie di reato:

- a) **ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA:** ha valenza sia di reato (art. 184 TUF) sia di illecito amministrativo (art. 187-bis TUF);
- b) **MANIPOLAZIONE DEL MERCATO:** ha valenza sia di reato (art. 185 TUF), sia di illecito amministrativo (187-ter TUF).

9.1. Abuso di informazione privilegiata.

Reato ex art. 184 T.U.F.

“Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (c.d. *Insider Trading*);
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *Tipping*);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a), (c.d. *Tuyautage*)”.

Illecito amministrativo ex art. 187-bis T.U.F.

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).”

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Definizione di informazione privilegiata.

Informazione che:

- a) concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata istanza di ammissione in un mercato regolamentato italiano o di paese U.E.);
- b) non è stata resa pubblica;
- c) ha carattere preciso;
- d) se fosse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Informazione “price-sensitive”: informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

9.2. I soggetti.

Nel reato di “Abuso di informazioni privilegiate” i soggetti del reato si distinguono in:

a) Insider primari:

Soggetti in possesso di informazioni privilegiate perché:

- membri di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
- partecipanti al capitale della emittente;
- esercitano un'attività lavorativa, una professione, una funzione, anche pubblica, o un ufficio;
- preparano o eseguono attività delittuose (c.d. insider criminali).

b) Insider secondari:

Soggetti in possesso di informazioni privilegiate che ne conoscono o che ne potrebbero conoscere in base a l'ordinaria diligenza il carattere privilegiato.

9.3. Manipolazione del mercato.

Il reato (art. 185 TUF).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta materiale: (dolo) il soggetto attivo diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (effettiva idoneità alterativa).

L'illecito amministrativo (art. 187 - ter TUF).

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Soggetto attivo: (anche colpa) chiunque.

Condotta materiale:

a) Manipolazione informativa:

È sanzionata la condotta di chi tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo diffonde informazioni, voci o notizie in merito agli strumenti finanziari:

- false o fuorvianti,
- che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari.

b) Manipolazione operativa:

Condotte di chi pone in essere operazioni od ordini di compravendita:

1. che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
2. che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
3. che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
4. ovvero altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per le condotte sub 1) e 2) non può essere sanzionato chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi ammesse nel mercato interessato (art. 187-ter, comma 4 TUF).

9.4. Principi generali di comportamento

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati dalla Società.

Gli insider primari e secondari non devono realizzare le operazioni configuranti:

- *Insider Trading;*
- *Tipping;*
- *Tuyautage.*

In particolare i divieti riguardano le seguenti fattispecie:

- comunicare a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società/ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio alla società/ente stessa.
- Avvalersi di informazioni privilegiate, pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

Tra le informazioni “privilegiate” che riguardano la Società/Ente si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell’Ente e sul conto economico;
- Cause legale rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

Tutti i destinatari del protocollo si impegnano altresì a:

- mantenere riservati i documenti e le informazioni privilegiate acquisite a causa e nello svolgimento dei loro compiti e funzioni, rispettando le procedure interne in materia di trattamento delle informazioni riservate, al fine di evitare illecite asimmetrie informative.

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

9.5. Istruzioni e verifiche dell'OdV.

Con riferimento al reato ex art. 184 TUF l'OdV è tenuto a verificare la presenza ed il corretto funzionamento in seno alla Società di procedure di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

In particolare, deve verificare:

- Il generale obbligo di riservatezza;
- La separatezza delle funzioni aziendali;
- La selezione dei soggetti "esterni" legittimati a partecipare a riunioni del CdA e dei Comitati;
- L'individuazione di apposite strutture aziendali incaricate di intrattenere rapporti con la comunità finanziaria e i media.

Con riferimento ex art. 185 TUF, l'OdV:

- è tenuto a verificare in seno alla Società l'adozione ed implementazione di procedure e controlli volti ad impedire che chiunque (all'interno della società o collaboratori di essa) diffonda, con ogni mezzo, notizie false o adotti operazioni simulate o altri artifici riguardanti il prezzo di strumenti finanziari;
- deve appurare l'individuazione di soggetti esclusivamente abilitati a gestire l'informazione e la comunicazione (es. comunicati stampa);
- deve verificare l'esistenza ed il corretto funzionamento di procedure di previa verifica della genuinità delle notizie da diffondere;
- deve appurare l'esistenza di una formale autorizzazione preventiva del Presidente del CdA alla comunicazione;

10. Flussi informativi verso Organo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deve vigilare:

- Sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- Sull'adeguatezza del Modello, ossia sull'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti.

Protocollo comportamentale per la gestione degli adempimenti societari

A tal fine le Direzioni ed i responsabili competenti trasmette annualmente adeguati flussi informativi all'Organismo di Vigilanza che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali verificatesi nel periodo di riferimento. L'allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo-parte generale, "*Gestione dei flussi informativi verso l'OdV*", riporta in modo analitico i flussi informativi che devono pervenire all'OdV da parte dei responsabili indicati, secondo le tempistiche definite nel documento stesso.